

**Assemblea Ordinaria dell'Associazione
Gruppo Terzo Mondo (C.F. 95081390163)**



In data **10.05.2022**, alle ore 20.45 presso **l'Oratorio di Pradalunga**, sito in Pradalunga (BG), Via Valle n. 25, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Associati del Gruppo Terzo Mondo per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione dell'Assemblea:

- *Approvazione modifiche Statuto in ottemperanza alla nuova riforma del Terzo Settore, a seguito dei rilievi contenuti nell'informativa pervenuta in data 19.04.2022 dall'Ufficio Runtis Regione Lombardia – Articolazione di Bergamo.*

Il Presidente del Gruppo Terzo Mondo, unitamente al Segretario, compongono l'Ufficio di Presidenza ed accertano la presenza di numero **32 Soci**.

Il Presidente dà lettura della bozza del nuovo Statuto dell'Associazione Gruppo Terzo Mondo di Pradalunga, conforme allo schema indicato dall'Ufficio Runtis Regione Lombardia – Articolazione di Bergamo.

Al termine della lettura, viene aperta la discussione e infine viene posta in votazione.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto approvato viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante.

Esaurito il punto all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.45.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Giovanna C...

IL PRESIDENTE

F. B...

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate si precisa che il Gruppo Terzo Mondo di Pradalunga è un'Organizzazione di Volontariato iscritta con provvedimento n.5338 del 21/10/1996 al progressivo n.2017 del Registro Generale Regionale del Volontariato - nella sezione provinciale di Bergamo e pertanto tale operazione viene eseguita in esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro in base all'art. 82 D. LG 117/ 2017 (Terzo Settore).

Registrato a Clusone il 25/05/22
al N. 199 Serie 3
Con € 1.000,00 a imp. R. S. C. e B. C.

Per delega del direttore



**IL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI CLUSONE**

Pasquale Cuomo
Firma su delega del Direttore Provinciale

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**



**TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

Art. 1 – Denominazione e sede

1.1. È costituita l'Associazione denominata

“Gruppo Terzo Mondo Organizzazione di Volontariato (o ODV)”

di seguito, in breve, “Associazione”.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

1.2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Pradalunga (BG), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Su delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad Associazioni o organismi cooperativi che svolgano attività a favore dei bisognosi e che comunque possano concorrere al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 2 – Durata

2.1. L'Associazione ha durata sino al 31.12.2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.



**TITOLO II
SCOPO — OGGETTO**

Art. 3 – Finalità

3.1. L'Associazione, fondata su principi di assoluta democraticità, è apartitica e svolge la propria azione al di fuori di qualsiasi partito o movimento politico.

3.2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3.3. In particolare, l'Associazione ha l'obiettivo di:

- aiutare principalmente i missionari religiosi e laici della comunità e non, che operano nei paesi del Terzo Mondo, in progetti ed aiuti umanitari atti in particolare a favorire la crescita e l'autonomia delle popolazioni locali;
- appoggiare iniziative di poveri impegnati nella loro liberazione;
- studiare ed approfondire i problemi internazionali e terzomondiali;
- sensibilizzare e stimolare il Paese per una presa di coscienza di questi problemi, informando sulle iniziative intraprese;
- porre attenzione alle problematiche terzomondiali presenti sul proprio territorio.

Art 4 – Oggetto sociale (Attività di interesse generale)

4.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza ed erogazione di denaro a sostegno di persone svantaggiate (ex art. 5, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 Agosto 2014, n. 125 e successiva modificazioni (ex art. 5, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (ex art. 5, comma 1, lettera w) del D.Lgs. n. 117/2017).

4.2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- raccogliere sia dai soci che da enti che da singoli privati, contributi sotto forma di autotassazione od offerte saltuarie;
- informare tramite giornali, bollettini, pubblicazioni varie sulle iniziative e gli scopi dell'Associazione;
- organizzare incontri, conferenze di sensibilizzazione, corsi di formazione per avvicinare chiunque alle problematiche terzomondiali;
- cooperare con le altre associazioni, gruppi o enti, purché questi perseguano analoghe finalità o comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione;
- attuare tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento sociale dei terzomondiali presenti sul proprio territorio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ricerca della casa, l'alfabetizzazione, il lavoro, etc.

4.3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte esclusivamente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.4. Per il raggiungimento degli scopi indicati e l'espletamento delle proprie attività, l'Associazione si potrà avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione e/o adesione a Centri, Comitati ed altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 5 – Attività diverse e di carattere secondario

5.1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

5.2. In particolare, l'Associazione potrà ottenere proventi mediante la raccolta di materiale di riciclo e la relativa ricollocazione a terzi.

5.3. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

5.4. L'Associazione potrà attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

5.5. In ogni caso, l'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare tutte le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 – Raccolta fondi

6.1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6.2. L'Associazione, partecipando con propri contributi di carattere sociale alla vita della collettività, può richiedere a tal fine sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

TITOLO III **VOLONTARIATO**

Art. 7 – Attività di volontariato

7.1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

7.3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 8 – Assicurazione dei volontari

8.1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

8.2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

TITOLO IV **SOCI**

Art. 9 – Associati

9.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed accettano l'assoluta gratuità delle proprie prestazioni a favore dell'Associazione. Gli aderenti dovranno perseguire lo scopo dell'associazione ed accettare di sottostare al suo statuto.

9.2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 10 – Tipologie di soci

10.4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

10.4.1. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

10.4.2. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

10.4.3. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Art. 11 – Ammissione all'Associazione

11.1. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

11.2. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 12 – Diritti e doveri dei soci

12.1. L'associazione esclude ogni forma di discriminazione garantendo medesimi diritti e doveri ai soci.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

12.2. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni a carattere temporaneo alla vita dell'Associazione.

12.3. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione mediante il versamento di eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

12.4. Ciascun associato ha diritto:



- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

12.5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

Art. 13 – Perdita della qualifica di socio

13.1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

13.2. In particolare, l'associato può recedere in ogni momento e senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso non comporta la restituzione di somme eventualmente versate all'associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

13.3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.

Precisamente, l'esclusione può essere disposta per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- assenza ingiustificata alle iniziative promosse dall'Associazione stessa e all'Assemblea dei Soci per un periodo superiore ad un anno.

Art. 14 – Modalità di esclusione del socio

14.1. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

14.2. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

14.3. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati dall'interessato a propria difesa.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Organi sociali

15.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Garanti, se nominato.

15.2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

15.3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Capo I – Assemblea

Art. 16 – Assemblea

16.1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

16.2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

16.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in mancanza di entrambi da una persona nominata dai presenti.

16.4. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

16.5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

16.6. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.

Hanno diritto di voto anche gli associati minori di età, i quali potranno esercitare tale diritto per mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea

17.1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

17.2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 18 – Convocazione dell'Assemblea

18.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

18.2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

18.3. L'Assemblea è convocata, con avviso da diramare almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.



Art. 19 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

19.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

19.2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

19.3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

19.4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

19.5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

19.6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

19.7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

19.8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

19.9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Capo II – Organo di amministrazione

Art. 20 – Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

20.2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

20.3. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati tra coloro che riporteranno il maggior numero di voti nell'ambito della votazione per la composizione del Consiglio Direttivo.

In caso di parità, verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

20.4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

20.5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

20.6. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

Se durante il periodo di carica dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi Associati non eletti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

Art. 21 – Competenze del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 22 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

22.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive o qualora abbiano perso la qualità di associato.

22.2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 degli associati.

Nel caso in cui, nel corso del triennio uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

22.3. Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso da diramare almeno 2 (due) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure



inoltrata tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con ogni mezzo, anche mediante convocazione verbale laddove necessario, almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della riunione.

22.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

22.5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

22.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

22.7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

22.8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato nonché trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Il Presidente

23.1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

23.2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

23.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

23.4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 24 – Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo; inoltre, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Capo III – Controllo

Art. 25 – Organo di controllo e revisione legale

25.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.



25.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

25.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

25.4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

25.5. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

25.6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

25.7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 – Collegio dei Garanti

26.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

26.2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

26.3. Il Collegio può altresì partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e può essere interpellato per l'espressione di propri pareri.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 – Libri sociali

27.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

27.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

27.3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.



27.4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 28 – Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 29 – Risorse economiche

29.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- b) eredità, donazioni, legati e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi privati;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) rendite patrimoniali;
- g) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- j) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- k) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- l) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

29.2. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

Art. 30 – Esercizio sociale

30.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

30.2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

30.3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

30.4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

30.5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea nonché il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, ove istituito.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



30.6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

30.7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

30.8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 31 – Divieto di distribuzione degli utili

31.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

31.2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 32 – Devoluzione del patrimonio finale

32.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

32.2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 33 – Regolamenti

33.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra l'Associazione ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

33.2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 34 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi ed i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Consiglio Direttivo.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.



Art. 35 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché alle leggi speciali sulle associazioni.



